

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 232

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MITTERDORFER, RIZ, DIETL

Presentata il 22 luglio 1968

Integrazione delle norme previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, a favore degli Alto-Atesini che hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 aprile 1958, n. 364, ha esteso agli alto-atesini, che hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche, in quanto per l'accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 riguardante « Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per la emigrazione degli allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania », erano obbligati a prestare tale servizio, i benefici previsti in favore dei Combattenti e Reduci. Lo spirito di tale legge avrebbe dovuto essere quello di una effettiva parificazione del trattamento di questa particolare categoria di cittadini a quello dei militari che hanno prestato servizio nelle forze armate italiane.

Senonché l'applicazione della legge ha avuto luogo soltanto mediante il rilascio agli interessati della dichiarazione integrativa e della notificazione di prigionia, previste dalla legge 4 marzo 1948, n. 137, e sue aggiunte e varianti. Dette dichiarazioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, comportano il diritto alla valutazione agli effetti degli aumenti periodici di stipendio dei periodi di servizio indicati nella dichiarazione stessa e nella notificazione di prigionia soltanto per quegli elementi che esplicano la loro attività lavorativa alle dipendenze di enti statali, parasta-

tali o locali, con l'esclusione quindi di ogni beneficio per la grande massa dei reduci alto-atesini. Infatti, mentre la legge favorisce giustamente quei cittadini alto-atesini che hanno optato a suo tempo per la cittadinanza germanica, ai sensi della legge 21 agosto 1939, numero 1241, e che hanno successivamente riacquisito la cittadinanza italiana, a norma del decreto-legge 2 febbraio 1948, n. 23, e che si trovano in servizio presso Enti statali, parastatali o determinati Enti locali, viceversa rende nullo il beneficio per grande parte degli alto-atesini, in possesso anch'essi della dichiarazione integrativa e della notificazione di prigionia, che esplica attività artigiane, agricole, di impiego privato, ecc., in quanto gli Enti assicurativi in particolare non considerano validi, agli effetti pensionistici, i periodi di servizio contenuti nelle dichiarazioni.

La proposta che abbiamo l'onore di presentare alla Camera tende quindi sostanzialmente a rendere più equi gli effetti della legge 2 aprile 1958, n. 364, come del resto si confà allo spirito della legge stessa che, evidentemente, non intendeva produrre limitazioni discriminatorie, armonizzando opportunamente tale legge con le altre leggi riguardanti il riconoscimento dei benefici di guerra a favore dei combattenti.

L'articolo 1 della presente proposta prevede il riconoscimento a tutti gli effetti del servizio militare prestato nelle forze armate germaniche, incluso pertanto in particolare il riconoscimento ai fini previdenziali.

L'articolo 2 prevede il riconoscimento delle campagne di guerra, equiparando così i militari alto-atesini alle altre categorie di combattenti dello Stato.

L'articolo 3 prevede la equiparazione per quei cittadini del gruppo etnico tedesco che, pur non avendo optato per la Germania e non avendo quindi mai perduto la cittadinanza italiana, furono forzatamente arruolati nelle forze armate germaniche all'indomani dell'8 settembre 1943.

Tale articolo si è reso necessario perché l'interpretazione restrittiva data in sede di applicazione alla norma della legge 2 aprile 1958, n. 364, escludeva dai benefici questa categoria.

L'articolo 5 e l'articolo 6 prevedono le iscrizioni nei fogli matricolari.

Onorevoli colleghi, ritenendo che la norma proposta possa dare quella effettiva uguaglianza di trattamento per tutti i cittadini prevista dalla Costituzione e possa, per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nelle forze armate germaniche, chiudere quella dolorosa parentesi, apertasi per la nostra gente coll'accordo Hitler-Mussolini del 1939, confidiamo che la presente proposta venga accolta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fra i benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, si intende compreso il riconoscimento a tutti gli effetti del servizio militare trascorso nelle Forze armate germaniche o nelle formazioni da queste organizzate nonché i periodi di prigionia a partire dal 1° gennaio 1940.

ART. 2.

Si intende altresì compreso tra i benefici della legge di cui all'articolo 1 il riconoscimento, a tutti gli effetti economici e giuridici, a sensi della legge 24 aprile 1950, n. 390, delle campagne di guerra al servizio delle Forze armate germaniche o nelle formazioni da queste organizzate.

ART. 3.

I benefici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, nonché quelli previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini italiani residenti nelle province di Trento, Bolzano e Belluno optanti per l'Italia, che successivamente all'8 settembre 1943 hanno prestato servizio nelle Forze armate germaniche o nelle formazioni da esse organizzate.

ART. 4.

Le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1956, n. 1672, concernente il distintivo d'onore, si applicano ai militari di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, nonché nella presente legge.

ART. 5.

A matricola degli interessati dovrà essere iscritta la seguente variazione: « Ha prestato servizio nelle Forze armate germaniche o nelle formazioni da esse organizzate, dal al e prigioniero delle Forze armate dal al con grado di ».

ART. 6.

Per tutti gli interessati, di cui il Distretto Militare non conserva documentazione matricolare, sarà impiantato il foglio matricola in analogia ai partigiani combattenti.